


P E L

Principe di Pantellaria

C O L

Principe Lanza, e Principessa
di Palagonia.

*Nella Suprema Giunta Consultiva
di Sicilia.*



J. M. J.



Al degnissimo *Avvocato del Principe Lanza*, e *Principessa di Palagonia* si assunse in Giunta di Sicilia ultimamente, che colla usata facondia, e dottrina parlò la causa, che non ostante che dalla M. del Re si sia ordinato alla Giunta di averli presente la particolar Consulta del Consultor *Cardillo*, e di esaminare il parere di un tal Mini-

stro; pure che la Giunta al presente debba confermarli nella sua primiera risoluzione di far presente al Sovrano, che sia ragionevole il sentimento del Consultor *Salamone* di doverli dal Concistoro della Sede presente, dopo dell' informo del Concistoro della Sede passata, e Giudici aggiunti, risolvere le contese; de quali pendono tra il *Principe di Pantellaria*, e i mentovati *Principi Lanza*, e *Principessa di Palagonia* rispetto alla divisione delle due cause feudale, ed allodiale, e al diverso corso dell' una, e dell' altra.

I motivi, onde egli credette potere ciò sostenere, furono i seguenti. Primieramente disse, che surta la briga tra il *Principe di Pantellaria*, ed i *Principi Lanza*, e *Principessa di Palagonia* intorno a vederli, se frattanto che si trasmettevano alla Regal Corte i voti, ed i giustificanti della causa feudale, si dovea in Sicilia pubblicare, ed eseguire la sentenza, e il calcolo allodiale; oppure pubblicarsi soltanto, senza punto eseguirsi, aspettandosi l'esito del Giudizio feudale; o finalmente non pubblicarsi, nè eseguirsi; e rimessesi dal Vicerè tali quistioni all'esame della Giunta de' Presidenti, e Consultore: il *Principe di Pantellaria* se ne dolse colla Maestà del Sovrano, e pretese, che tali punti si fossero commessi alla cognizione del Concistoro della Sede passata; come quello, che, come informatissimo, lo stimò idoneo a poter tai controversie discifrare. Che la M. del Re a tale istanza deferendo, volle che al Concistoro si fossero tai controversie rimesse. Ma perchè allora, quantunque nel principio anche il Vicerè per Concistoro, indicato nel Regal Dispaccio, avesse inteso il Concistoro della Sede passata, cioè quello domandato dal *Principe di Pantellaria*; pure poi essendo ricorsi i *Principi Lanza*, e *Palagonia*, ed avendo creduto di poter far vedere,

che per Concistoro si dovea sentire il Concistoro attuale: dal Vicerè si stimò di sentire su di un tal nuovo dubbio, che si credeva sorgere dalle ambigue espressioni del Regale Dispaccio, il parere al Consultor Salamone: da cui in tale occasione si era data fuori quella Consulta, nella quale dopo di avere spiegato il suo sentimento di non potere risolvere le nuove contese il Concistoro della Sede passata, come privo di Giurisdizione, si era proposto l'espedito di esaminarsi, e risolverli tai brighe dal Concistoro presente dopo dell'informo del Concistoro passato, e Giudici aggiunti; Parere, al quale si era poi anche la stessa Giunta di Sicilia uniformata.

Per le quali cose conchiuse il mentovato dottissimo Avvocato, che quando si vedeva che il Principe di Pantellaria da i primi infino agli ultimi suoi ricorsi, non avea altro preteso, se non se, che delle brighe suscitare intorno alla divisione delle due cause, e del loro diverso corso, e cammino, non dovea essere altri il Giudice, se non se in luogo della Giunta de' Presidenti, e Consultore, il Concistoro della sede passata; e che sopra di questo solo punto era nata poi la contesa, perchè da' Principi Lanza, e Palagonia se era preteso il Concistoro presente, e dal Consultor Salamone il presente dopo dell'informo del passato, al che era anche condiscesa la Giunta: ora non si potea più uscire da una tal controversia con mettersi innanzi nuovi punti, giacchè lo stesso Principe di Pantellaria non altro avea preteso, se non se che tutti questi punti si fossero dal Concistoro passato esaminati; ma anzi doverli per necessità soltanto esaminare dalla Giunta, se il Concistoro passato, come voleva il Principe di Pantellaria; o il Concistoro presente, come volevano i Principi Lanza, e Palagonia; o il Concistoro presente dopo dell'informo del Concistoro passato, e de' Giudici aggiunti, come avea opinato il Consultor Salamone, e con lui la Giunta: dovevano le controversie nate in Sicilia intorno alla divisione, e diverso procedimento delle due cause esaminare e risolvere, senza passarsi affatto all'esame di veruno degli altri punti controversi, come quelli, che tutti unitamente in Sicilia, dove pendono, e sono stati rimessi, e dove sono tutte le convenevoli scritture, si debbano da quel Confesso, che la M. del Re determinerà, esaminare.

Indi passò il medesimo Avvocato a metter fuori un'altra ragione, per la quale vie maggiormente credette potere l'istesso assunto sostenere. Disse egli: tutto quello, che ora si pretende dal Principe di Pantellaria, colla divisione totale delle due cause allodiali, e feudale, tende ad annientare, e a rendere inutile le let-

lettere *via recognoscendi* da S. M. già concesute . Indi mostrò questo disegno non dovere aver luogo, perchè credette di poter chiaramente far vedere, che allora quando la M. del Sovrano, dopo della lunghissima, e strepitosissima causa, che vi fu in sù di ciò, si compiacque di accordare le lettere *via recognoscendi* agli accennati Principi; già si era fatto noto alla M. S., che l'una, e l'altra causa era per natura sua allodiale, come nascente da' crediti, che tutte e due da un fonte medesimo derivavano, e ch'entrambe in fine erano ad una stessa base e fondamento appoggiate, non essendovi altra differenza tra l'una, e l'altra, se non se che colla allodiale si domandavan gli allodj in forza del credito dotale della *Principessa Schettini*, e colla feudale, anche in vigore del medesimo credito dotale della stessa Principessa, si domandavano i feudi. Quindi per quest'altra ragione conchiuse, che giacchè quando si concessero le lettere era chiaro, che le cause eran nella lor sostanza entrambe allodiali, che contenevano una medesima pretenzione, domandavano una stessa cosa, ed eran regolate da una stessa azione; e che solo si eran dovute separatamente incamminare per la diversità de' beni, sopra di cui l'istesso credito, e la cosa stessa si cercava di recuperare; non si poteva ammettere la divisione de' due Processi, e delle due sentenze, come pretendeva il *Principe di Pantellaria*: ma si dovea fare, che *pari passu* l'una, e l'altra avesse proceduto.

Finalmente considerando il valentissimo Avvocato, che qualora, giusta la Consulta del Consultor *Cardillo*, si sospendeva totalmente l'esecuzione della sentenza, e calcolo allodiale sino alla decisione, e revisione della causa feudale; e soltanto fra questo mentre (perchè così portava seco la natura appunto di quel Giudizio) la pubblicazione della sentenza allodiale, e del calcolo si faceva seguire; niun pregiudizio pareva, che se gli recasse: stimò di far vedere, che grand'era il detrimento, che gli veniva anche dalla sola pubblicazione della sentenza allodiale, e del calcolo, non ostante, che se ne sospendeva l'esecuzione. Imperciocchè avendo egli per vero, che nell'esame del Giudizio feudale, che si dovrà fare in Napoli in forza delle lettere *via recognoscendi*, potrebbe accadere che la Giunta volesse richiamare anche alla sua cognizione, come parte del Giudizio feudale (e non già per sola sua *ISTRUZIONE*, come considerò di poter succedere il Consultor *Cardillo*) il calcolo allodiale, come quel calcolo, a cui si riporta anche la sentenza feudale: affermò che in tal caso con gravissimo danno de' *Principi Lanza*, e *Palagonia*, tal'esame non potrebbe seguire, trovandosi quel calcolo già pubblicato. Imperciocchè opinò, che per essenza del Giudizio di revisione, quelle sole scritture, e quei soli Processi si

possano esaminare, che chiusi al Sovrano si trasmettono, e non già quegli, che in qualche modo si fossero manifestati, dimodochè stabili, che in tai casi basta, che segua la pubblicazione, che cessa subito il Giudizio di revisione. Onde per questo considerevolissimo motivo sostenne non doversi punto, pendente la revisione del Processo feudale, la sentenza, ed il calcolo allodiale pubblicare, per non apportarsi un nocumento di questa fatta a suoi Clienti. E perchè considerò l'opposizione, che se gli poteva fare, di essersi una volta per parte de' Principi *Lanza*, e *Palagonia* dato il consenso per tal pubblicazione, avvertì che il consenso fu per la sola pubblicazione della sentenza allodiale, e non già del calcolo.

Questi furono i motivi, e queste le ragioni, che distesamente si fecero presenti in Giunta dall'anzidetto Avvocato per manifestare non solo, che non si poteva ora in veruna maniera uscire dal punto dell'esame del Giudice, che dovea esaminare, e risolvere le controversie una volta rimesse alla Giunta de' Presidenti, e Consultore; ma ancora che, qualora si avesse voluto da un tal punto uscire con esaminare il sentimento dato dal Consultor *Cardillo*; non doversi affatto la pubblicazione della sentenza, e del calcolo allodiale, pendente la revisione della causa feudale, permettere; sì per l'indivisibilità dell'una, e l'altra causa, e sì ancora pel gravissimo danno, che a' Principi *Lanza*, e *Palagonia* tal pubblicazione potrebbe arrecare.

Or io, che debbo cotale assunto di un cotanto valorosissimo Uomo confutare, stimo mio indispensabile dovere prima di proporre pochissime considerazioni, colle quali, se ingannato non sono, questo suo sistema si vedrà in un batter d'occhio dileguato; di accennare brevissimamente con il loro ordine cronologico tutti quei fatti, che in questa causa sono occorsi dacchè in sul principio s'introdusse infino al presente. Non si senta con rincrescimento cotale mio disegno, nè si creda che porterà a lungo. Anzi si oda e riceva in buon grado, e si abbia per fermo, che così io mi disbrigherò affai prestamente, e che in sì fatta guisa mi riuscirà di mettere le cose in tale stato, che in un subito in cotesta dilicatissima controversia si verrà la verità ad iscoprire; il che spero, che al medesimo riviritissimo mio Avversario, non che a' sapientissimi Giudici, voglia grato riuscire.

Tutt' i fatti finora occorsi in questa nostra considerevolissima causa in tre periodi si possono partire. Il primo periodo contiene i fatti accaduti dalla morte del *Conte di Realmuto*, seguita nel 1710, fino alla domanda delle lettere *via recognoscendi*, fatta nel

nel 1762 da i Principi *Lanza*, e *Palagonia*. Il secondo dalla domanda di queste lettere infino al giorno della Regal determinazione, con cui furono accordate, e poi anche spedite, cioè infino a' 10 Ottobre del 1765. Il terzo periodo racchiude tutti i fatti seguiti dopochè si suscitò dal *Principe di Pantellaria* la divisione, e diverso corso delle due cause fino all'ultima determinazione di S. M., colla quale ha voluto che la Giunta dia il suo parere anche sopra della particolar Consulta del *Consulor Cardillo*.

Io ora non farò altro, che andare accennando, se non si vuole anche dire velocemente scorrendo, tutt'i detti fatti ne' loro proprj periodi, e con ciò forse avrò in buona parte alla mia incumbenza adempiuto.

P E R I O D O I.

Storia de' fatti della presente Causa dalla morte del Conte di Realmuto infino alla domanda delle lettere via recognoscendi.

Nell'anno 1710 passò all'altra vita il Conte di Realmuto *D. Girolamo del Carretto*. Avea costui due figliuole, procreate colla sua prima moglie. La Primogenita di esse si chiamava *D. Maria*, ed era *Marchesa di Monteaferro*, la Secondogenita si chiamava *D. Maria Gioseppa*, ed era la *Principessa di Pantellaria*. Nello Stato dunque di Realmuto, come anche nel feudo di Ventimiglia, che ancora dal defonto Conte si possedeva, dovea succedere la Primogenita *Marchesa di Monteaferro*.

Ma il Conte *D. Girolamo* avea fatto testamento, ed in esso avea in una certa maniera disposto de' feudi a favore di *D. Costanza d'Amato* sua seconda Moglie, da cui non avea avuti figliuoli. Quindi ne avvenne che allora, come la Figliuola Primogenita del Conte, nommeno in forza delle leggi, ed investitura feudale, che anche de' fedecomessi della sua Casa, credeva di dover succedere ne' feudi di Realmuto, e Ventimiglia; così dall'altra parte la Vedova *D. Costanza d'Amato* in vigore del testamento del defonto Marito credeva doverfi a lei il possesso de' feudi medesimi accordare. Perciò comparendo immediatamente ambedue nella Regia G. Corte; nel giorno stesso de' 10 Marzo del 1710 la G. C. *sede plena* spedì le lettere di manutenzione nel possesso de' feudi all'una, e all'altra; gliele spedì *sede plena*, cioè coll' intervento del Giudice Seniore criminale.

L'allodiale del defonto *Conte D. Girolamo* anche in vigore del suo testamento si pretendeva dalla Vedova *Amato*, come eziandio in virtù de' fedecomessi della Famiglia dalla Primogenita *Marchesa di Montaperto*. Perciò nel giorno medesimo nella G. C. senza l'intervento del Giudice Seniore, come si trattano le cause allodiali, per tal Patrimonio allodiale del *Conte*, dall'una, e dall'altra furono anche domandate, ed impetrate le lettere di manutenzione.

Appena seguite queste cose, si vide comparire in iscenà un'altra Dama con azione sopra dello stesso Patrimonio allodiale, e feudale del defonto *Conte*. Era costei *D. Brigida Schettini Duchessa di Viazini*, Vedova di *D. Giuseppe del Carretto*, unico figlio maschio del defonto *Conte*, premorto al *Conte* medesimo. Ella per le sue ragioni dotali, e pel suo dotario, non tanto succeduta la morte di suo Marito, avea fatto un'atto di ritenzione del feudo di Ventimiglia, come donato *contemplatione matrimonii* al Marito medesimo. Or in quest'anno 1710 seguì la morte del Socero, e vedute le lettere di manutenzione ottenute dalla *Marchesa di Montaperto*, e dalla Vedov' *Amato*, ne fece un'altro dello Stato di Realmuto; e poi comparve nella G. C., e quivi con questi atti di ritenzione cercò, ed ottenne anch'ella le lettere di manutenzione de' feudi coll'intervento del Giudice Seniore, e le lettere di manutenzione per gli allodj dalla sola G. C. senza di un tale intervento.

Ed ecco radicata la causa possessoria tra queste tre contendenti, le quali tutte e tre, secondo il sentimento dell'Avvocato de' *Principi Lanza*, e *Palagonia* (manifestato nella primiera Allegazione, ch'egli fece in Giunta per questa causa) pretendevano il dominio, e possesso de' feudi. La *Marchesa di Montaperto* il pretendeva, e come Primogenita legittimamente il pretendeva, in forza delle Leggi, ed investitura feudale, e di antiche fedecomessarie disposizioni de' suoi Antenati. La Vedova *Amato* il pretendeva in vigore della disposizione testamentaria dell'ultimo Possessore, cioè del *Conte* suo Marito; e *D. Brigida Schettini*, Nuora del *Conte*, il pretendeva *in vigore del costituito, e de' replicati atti di ritenzione* (queste son parole della detta Allegazione) *per il debito delle Doti, e dotario a suo beneficio contratto, e dal defonto di lei Marito, e dal defonto di lei Socero, conchiudendo così la supplica: che però l'Esponente a maggior cautela ricorre a V. E., e la supplica voglia restar servita ordinare con sue lettere di manutenzione, che nelli detti beni fosse l'Esponente mantenuta, e conservata nel*

Nel

Nel mese di Luglio dell' anno seguente si decise una tal causa . La decisione seguì in questa maniera . Si fece prima il calcolo de' crediti della *Schettini* , e dipoi colla decisione la proprietà de' feudi , e degli allodj si dichiarò spettare alla Primogenita *Marchesa di Monteaperto* , e la tenuta de' feudi , e l' usufrutto degli allodj si accordò per allora alla *Schettini* , infino a tanto che non si fosse del suo credito soddisfatta ; dopo del quale si volle doverfi consolidare nella *Marchesa D. Maria* l' usufrutto colla proprietà de' feudi , e degli allodj . Riguardo alla Vedov' *Amato* con separata giurisdizione , quasi anche una simil decisione venne a farsi , perch' eziandio per sola ragion di crediti , dopo della *Schettini* , la sua pretesione si ammise . Questa decisione rispetto alla *Monteaperto* , e all' *Amato* uscì fuori in separate sentenze , perchè separati erano i Processi , e quella sopra de' feudi fu fatta *modo feudali* , cioè precedente relazione al Vicerè e col Giudice Seniore .

Fra questo mentre la *Marchesa di Monteaperto* , come colei , che non avea figliuoli , pensò di fare la rifiuta de' feudi , e di tutte queste sue pretesioni alla Sorella *Principessa di Pantellaria* , la quale subito attese a farsi spedir la cedola di trasfusione del Giudizio . Nella supplica a tal' uopo allora data , per quanto avvertì nella medesima citata Allegazione il riveritissimo mio Avversario , direffe la *Principessa di Pantellaria* la sua ragione (queste sono l' espressioni della medesima Allegazione) *per escludere D. Brigida Schettini , e la fondò su la clausola del jus de Franchi , a cui disse esser soggetti i feudi : ob clausulam juris Francorum , & ex pacto , & providentia Principis , & juxta formam Privilegiorum , Investiturarum , donationum inter vivos , & causa mortis , & prout in eis , & in quibusvis aliis bonis post mortem dicti qu. Ill. D. Hieronymi remansis . Eapropter ipsa Illustris D. Josepha Requisens del Carretto exponens intendit prosequi in dicta M. R. C. sede plena dictum judicium possessorium summarium dictorum bonorum feudalium coram dicta M. R. C. sede plena , vertens inter dictam Illustrem D. Mariam Monteaperto ex una , & dictam Illustrem Schettini ex altera , una cum suis dependentibus , incidentibus , emergentibus , annexis , & connexis , & cum omni causa , illudque per d. R. C. sede plena decidi , & terminari facere , tum contra dictam Illustrem de Schettini , tum etiam contra alias quasvis Personas .*

Trasfuso il giudizio in persona della *Principessa di Pantellaria* , nell' anno 1718 portò questa Dama della decisione della G. C. il richiamo , o sia la rivisione nel Concistoro . Quivi ancora per la decisione feudale s' introdusse la rivisione nella maniera

feudale , e per la decisione allodiale s' introdusse la revisione nella maniera ordinaria , con cui si riveggono le sentenze allodiali .

Stette sospeso tal Giudizio fino all'anno 1762, quando parve proprio al presente *Principe di Pantellaria* di proseguirlo . Il primo atto , ch' egli fece , di cui convien far parola , perchè il mio Contradittore nella citat' Allegazione lo credette confidevole , fù l' atto di reviviscenza . Nella Supplica formata per quest' atto offervò il Contradittore , che la causa della *Schetti*ni , introdotta , e decisa *modo feudali* nella R. G. C. , e come tale passata anche in Concistoro , l' ebbe il *Principe di Pantellaria* veramente per feudale , perchè per essa non volle domandare la reviviscenza , giusta la Legge del Regno , che non soggetta ad *eremodicio* le istanze feudali .

Nel Concistoro dal 62 a questa parte , dopo di essersi con somma cognizione di causa , e con Ministri aggiunti le decisioni della G.C. dell'anno 1710 rivedute e bilanciate , alla perfine nell'anno 1764 con due altre decisioni si sono del tutto ritratte , e rivate . La decisione feudale si è fatta anche *modo feudali* , come l' allodiale secondochè si decidono le cause allodiali . La causa era tutta di credito : quindi dipendeva tutta dal calcolo . Questo calcolo era inserito nel Processo allodiale . Onde dovendosi vedere se ci era credito , nel giorno della decisione si decise prima la causa allodiale , dov' era il calcolo . Decisa tal causa , con dichiararsi di non esserci credito , e perciò non poterci essere azione sopra degli allodj ; si passò poi alla decisione della causa feudale , dove perchè si trattava , se per tai crediti ci potea essere azione sopra de' feudi , naturalmente si dovette decidere non poterli sperimentare azione sopra de' feudi , quando per non esservi credito , non vi era neppure azione . Ed ecco il perchè nella decisione feudale si disse *stantibus calculis cum visa nostra suis in Processu causæ possessorie bonorum feudalium* .

Fin quì ci fiam trattenuti a scorrere i fatti del primo periodo di tutta questa gravissima causa . Ora è bene passare al secondo , e quindi sbrigarci anche affai più prestamente .

P E R I O D O II.

Storia de' fatti della presente Causa dal giorno della domanda delle lettere via recognoscendi, fatta dal Principe Lanza e Principessa di Palagonia, sino al giorno in cui furono da S. Maestà accordate.

NEL mentre nel Concistoro si era ripigliato il Giudizio della revisione, prevedendo i *Principi Lanza, e Palagonia* (ch'eran succeduti nelle ragioni della *Schettini*) quale verisimilmente farebbe stato l'esito di un tal Giudizio, pensarono di cautelarsi colle lettere *via recognoscendi*. Ne diedero egliino, come suol farsi, supplica alla M. del Re, nella qual' esposero, che pendeva nel Concistoro questa causa sopra de' feudi, nel modo feudale dalla G. C. decisa. La supplica rimessa al Vicerè, fu all' esame della Giunta de' Presidenti, e Consultore mandata, dove rimasti non più, che due Ministri, cioè il Presidente *Natoli*, e il Consultor *Salamone*; ed esaminatafi innanzi ad essi una tale contesa: alla fine si vide ufcir fuori una Consulta di questi due Ministri, nella quale, senza entrarfi punto all' esame della qualità della causa, e della sua natura, solo perchè si era questa causa introdotta, e decisa nella G. C. *modo feudali*, e poi *modo feudali* era passata, e si stava profeguendo in Concistoro; si conchiuse poter meritare l'avocazione, e poterfi spedire a favore de' mentovati *Principi* le lettere *via recognoscendi* da lor domandate.

Non tanto si trasparì dal *Principe di Pantellaria* questo parere di questi due Ministri, e cotesta lor nuova dottrina, che il sol procedimento feudale partorisca l'estraregnazione; che subito con una sua lunga, e ragionarissima supplica se ne dolse dolorosamente col Sovrano. Colla sua supplica si vide poco dopo arrivare anche una fondatissima Consulta del vigilantissimo Magistrato della Deputazione del Regno di Sicilia, nella quale quel rispettabilissimo Confesso, gelosissimo custode de' Privilegj, e delle grazie del Regno, faceva presente al Sovrano, che la novella dottrina degli due accennati Ministri portava una ferita mecidiale al Regno, inquantochè da oggi avanti infinite farebbero state le cause soggette all'avocazione, perchè nel modo di procedere, come cosa del tutto il più delle volte abbandonata nelle mani d' idioti Procuratori, poteano assai sovente notabilissimi falli trascorrere: quindi domandò che la M. S. si fosse com-
pia-

piaciuta di ordinare con Legge generale, per vedersi proscritta nel suo primo nascere questa falsa dottrina; che le sole cause veramente di lor natura feudali potean meritare l'avocazione, siccome appunto si era infino ad un tal punto costantemente tenuto.

Trasmesse dal Vicerè alla M. del Sovrano tutte queste scritte, insieme colla Consulta de' due Ministri, ben presto si videro rimesse alla Suprema Giunta Consultiva degli affari di Sicilia. Quivi altresì non passò guari, che fecero anche pervenire le lor suppliche gli *Principi Lanza*, e *Palagonia*, insistendo per la spedizione delle lettere; per cui sì fatta controversia divenne allora una famigeratissima causa, che tenne non poco tempo occupato questo grave e rispettabilissimo Magistrato, che con somma maturezza, e riflessione si applicò a trattarla.

Allora fu, che perchè gli avvedutissimi Difensori de' *Principi Lanza*, e *Palagonia* conobbero la difficoltà della loro intrapresa, qualora al solo procedimento feudale si volevano appigliare, pensarono mutar mezzo e sistema, e con non ordinario coraggio impresero a sostenere, che si dovean loro accordare le lettere, non solo pel procedimento feudale, come aveano i due Ministri opinato, ma anche perchè LA CAUSA IN SE STESSA ERA CAUSA FEUDALE. Con che credevano già poterli ottimamente schermire dal validissimo assalto della Deputazione del Regno.

Ecco come nell'Allegazione, che allora essi fecero, e per ordine della Giunta fu al *Principe di Pantellaria* comunicata, come da lui si comunicò loro la sua, si spiegarono: *Intanto per soddisfare ad ogni dubbio, che nella causa possa sorgere, e per far conoscere in tutte le sue parti insufficiente, e vana l'opposizione del Principe della Pantellaria, dimostrerò io, che la causa, di cui si tratta, SIA FEUDALE, ed indi giustificherò di quanto peso abbia a riputarsi essersi introdotta, e decisa prout in feudali, come sin dal principio ho proposto di far vedere.* Indi nella stessa Scrittura si viene lungamente a provare tal feudalità non solo con infiniti argomenti legali, tratti dagli Scrittori, e Decisioni delle cose Siciliane, ma ancora con quelle circostanze di fatto da me di sopra accennate, appunto perchè quì le doveva ricordare: cioè dall'esserfi da *D. Brigida Schettini* nel principio del Giudizio in forza del costituito domandato il dominio, ed il possesso de' feudi; dall'esserfi dalla *Principessa di Pantellaria* nel suo primo comparire, che fece in Giudizio, posto in campo contra della *Schettini* le Leggi, ed investitura feudale; e finalmente dall'esserfi dall'attual *Principe di Pantellaria* nell'atto di riviviscenza confessata feudale una tal causa. Per tutte

que-

queste cose, parendo ad essi sostenute a dovere, e fondato bene un tal punto, volentosi nella detta Allegazione passare al secondo, cioè al procedimento feudale, si conchiuse così: perchè dunque la causa ERA FEUDALE, perchè, GOME FEUDALE, s' introdusse, e si trattò.

Un tale affunto de' Principi Lanza, e Palagonia persuase il Principe di Pantelleria, che cominciava a divenir seria una tal faccenda. Quindi istimò egli di far venire da Sicilia un' Allegazione di un' Avvocato di quel Foro, in cui non solo si dimostrasse, come avea fatto vedere la Deputazione del Regno, che il modo feudale non può alterare la natura delle cause; ma anche (ch' era già il punto divenuto principale) che una tal causa non era feudale. Tale Allegazione, che stampata si giudicò divulgare, in questi capi venne divisa.

- I. Si proceda primieramente, che l' azione de' crediti della Schettini non era feudale.
- II. Che la causa decisa dalla G. C. non si raggirò sul merito delle Dogge de' feudi: e tale non sia neppure quella, che dee decidersi dal Consistorio.
- III. Che la qualità del Giudice, che decise la causa, non l' ha resa feudale.
- IV. Che non giova a render feudale la causa in quanto a tutt' i suoi effetti il procedimento feudale tenuto nella medesima.

Trattatafi lungamente in Giunta una sì fatta causa coll' esame rigidissimo di questi due punti, si venne in fine alla decisione. La Giunta fu di parere uniforme, che le lettere *vis recognoscendi* non si doveano accordare a Principi Lanza, e Palagonia per la causa, che modo feudale pendeva nel Consistorio, perchè tal causa in se stessa non era affatto feudale, e perchè il modo feudale, con cui si era infino allora trattata, non le potea allora far mutare natura. Ecco le proprie parole della Consulta della Giunta, distesa dall' aurea penna del fu Confultor Landolina: Rimesse impertanto queste rappresentanze, dalla M. V. cogli annessi memoriali, e documenti alla esamina di questa Giunta, coll' ordine di sottometerle il nostro sentimento: accintici in adempimento del medesimo a farne un' esatto squittinio, abbiamo rilevato, che tutta la presente controversia si riduce in sostanza a due articoli, vale a dire, se il procedimento usatosi col modo, e rito, che nella cause feudali costumasi, ne abbia potuto cambiare la sua vera natura, trasmutandola in feudale, anche per l' effetto di potersene impetrare l' estraregnazione col rimedio straordinario delle lettere *vis recognoscendi*.
Il secondo articolo sta in conoscere, se la sudetta causa possessoria

sa, e nè **EFFETTIVAMENTE, E PER L'INTRINSECA SUA NATURA FEUDALE**, o per sua le allodiali per la sua vera essenza debbasi ammoverare; avvegnacchè nel primo caso impedir non si possano le chieste lettere, e nel secondo debbonsi affatto negare.

Per accertare adunque con maturezza la conveniente Giustizia, e per adempire esattamente al nostro dovere, stimammo in acconcia di sentir prima nel contraddittorio gli Avvocati delle Parti litiganti, non meno a voce, che per iscritto; E dopo lunga udienza, e pieno esame degli esposti due articoli, fatte le dovute riflessioni ad entrambe le riferite Consulte, bilanciata a fondo, e colla maggiore accuratezza le Leggi, e le scritture scambievolmente prodotte, siamo stati di fermo, ed uniforme parere, che le lettere via recognoscendi implorate per la sudetta causa possessoria de' feudi di Regalmuso, e Ventimiglia in oggi pendente nel Tribunale del Concistoro fra gli Principi di Pantellaria, Lanza, e Palagonia, non si debbano per Giustizia accordare, sì perchè il modo di procedere nella medesima usatosi non ha potuto cambiarne nè punto, nè poco la sua vera natura, **E TRASMUTARLA IN FEUDALE**; sì perchè essa **PER PROPRIA, ED INTRINSECA ESSENSA NON E' AFFATTO TALE**; anzicchè in verità allodiale.

E finalmente verso la fine della Consulta foggiugne la Giunta queste altre parole: Se dunque la causa possessoria, che in oggi verte fra i tre mentovati Principi nel Tribunale del Concistoro in tutte le ipotesi, che si voglian supporre, **GLAMMAI POTRA' DIRSI FEUDALE**, sendo per ogni verso realmente, e di sua propria natura allodiale; non trova la Giunta capo, e pretesto, per lo quale accordare si possano le chieste lettere via recognoscendi, che dall' espresse Leggi, e Capitoli di quel Regno unicamente permettono nelle sole, e vere cause feudali.

Pervenuta questa Consulta al Regal Trono, S. M. considerò, che la quistione si raggirava negli due detti punti, e che la Giunta di Napoli tutti e due gli aveva minutamente esaminati, quando nel parere de' due Ministri della Giunta de' Presidenti, e Consultore uno solo di questi motivi si era considerato, cioè quello del modo feudale. Perciò volendo la M.S. anche in su di quest' altro punto sentire il parere della Giunta de' Presidenti, e Consultore, non volle risolver l'affare, ma fece intendere al Vicere di Sicilia, che rimettesse di nuovo all' esame dell' intera Giunta de' Presidenti, e Consultore, surrogando a i due Ministri sospetti due altri Ministri, e oltre a ciò aggiugnendone un' altro, i punti, ch' erano tra i Principi Lanza, e Palagonia, ed il Principi di Pantellaria in contesa.

In

In esecuzione di tal Reale comando, furono fatti in Sicilia i due Ministri, e datosi l'Aggiunto, si cominciò seriamente a trattare questa causa nella Giunta de' Presidenti, e Consultore, tanto coll'esame del punto del procedimento; già una volta considerato da quei due Ministri; che coll'esame del punto della vera indole, e qualità della causa. Si venne finalmente anche alla decisione, e le cose andarono in guisa, che ci fu discordanza di sentimenti. I due primi Ministri, insieme con un solo de' novelli (per cui vennero a rappresentare la Giunta), persisterono nel parere di doverli accordare le lettere. Ma perchè compresero, che non bastava il dire, come avean fatto prima, che si dovean le lettere concedere pel procedimento feudale tenuto nella causa; stimarono anche francamente di asserire, che si doveano accordar le lettere, perchè la causa di sua natura era feudale. Ecco le loro parole, che si leggono nella loro Consulta: *Il fatto esposto crede la Giunta, che a chiaro lume dimori di esser la causa DI SUA NATURA FEUDALE, di essere stata così istituita, e decisa, e della stessa maniera pendente per NECESSITA', E NON PER ELEZIONE, e come tale, secondo le patrie leggi, soggetta alla Regia avocazione.*

Gli altri due poi, tra gli quali fuvi il presente Consultor *Pensabene*, si uniformarono in tutto, e per tutto al sentimento della Giunta di Napoli nel doverli negare le lettere *via recognoscendi*, sì per non esser la causa feudale, e sì perchè il modo feudale in una causa allodiale non poteva partorire una tant'alterazione: *Siamo*; dissero essi, *nel fermo parere, che di giustizia, ed a tenore delle Leggi del Regno, non sia il caso, che possa la M.V. concedere le lettere via recognoscendi da Principi Lanza, e Patagonia domandate; imperocchè esaminata a fondo l'indole della causa troviamo, che sia semplice allodiale, che non può trasformarsi in feudale pel procedimento, con cui si è trattata, e che correlazione, o connessione non abbia con causa feudale, onde resa si sia al par di questa avocabile.*

In questo stato eran le cose, quando dovette la Maestà del nostro Sovrano una tal pendenza risolvere. Già si era fissato, che tutta la controversia si raggirava nel punto, se la causa era feudale; perchè in altro caso già si conosceva, che poco fondamento si poteva costituire in su dello erroneo procedimento feudale. Perciò allora non bastando le passate Allegazioni, e tutte le riferite Consulte, ciascuna delle Parti in iscritto, ed a voce presso i Signori, che costituivano la Suprema Reggenza, moltissime altre cose a suo favore volle spiegare.

Riuscì a *Principi Lanza*, e *Patagonia* di persuadere la sovrana mente di S.M., che la causa di NATURA SUA ERA FEU-

DA-

DALE, e che PER NECESSITA' si era *modo feudali* trattata, come appunto avea opinato la Giunta de' Presidenti, e Consultore colla sua Consulta poco fa riferita. Per cui ne' 10 Agosto 1767 si vide uscir fuori una veneranda Regale determinazione, colla quale si diceva, *che S.M.*, queste sono le proprie parole del Regale Dispaccio, **UNIFORMATOSI ALLA CONSULTA DE' PRESIDENTI, E CONSULTORE**, è venuta ad accordar le lettere *via recognoscendi* nella causa *verbe nel Concistoro* tra il Principe di Pantellaria, Lanza, e Palagonia.

Dalla storia fedelissima de' fatti finora narrati, e da queste parole del Regale Dispaccio a chiare note si vede, che il Re, come si è detto, accordò le lettere, perchè intese uniformarsi alla Consulta della Giunta de' Presidenti, e Consultore, dove si diceva, che la causa, per cui si domandavano, tra perch' era di sua natura feudale, e perchè si era feudalmente trattata, veniva per le Leggi del Regno ad esser soggetta alla estraregnazione. Dunque il Re intese conceder le lettere per la sola causa cominciata, proseguita, e pendente *modo feudali*, in quanto si potea avere per feudale di sua natura.

Fin quì si sono narrat' i fatti del secondo periodo, ora sian chiamati da quelli, che si debbono nel terzo, ed ultimo considerare.

P E R I O D O III.

Storia de' fatti della presente Causa dal giorno della spedizione delle lettere via recognoscendi sin al presente.

NE' due Ottobre del 1765 seguì la decisione nel Concistoro delle due cause, che in esso si erano esaminate in grado di revisione. Di queste due cause quella riguardante i feudi, perchè *modo feudali* si era trattata, si decise ancora *modo feudali* colla relazione fatta al Vicerè. L' altra causa, che riguardava gli allodj, si decise *modo allodiali*. Seguite tali decisioni, si venne al punto della chiufura de' voti, perchè già si sapeva, che la M. del Re aveva accordate le lettere *via recognoscendi*. Nacque il dubbio se il solo Processo, e voti feudali si dovean chiudere, o pure l' uno, e l' altro. Ma avutosi innanzi agli occhi il biglietto del Vicerè diretto al Concistoro ne' 21 Agosto di quell' anno, si vidde che generalmenae per la causa, che nel Concistoro pendeva, si eran accordate le lettere *via recognoscendi*: *Mi si significa* (si diceva in quel biglietto del Vicerè) *di Regal ordi-*

ordine per via della Regal Secretaria di Stato, e del Dispartito di Giustizia, e Grazia in data de' 10 del corrente, che IN VISTA DELLA CONSULTA DELLA GIUNTA DE' PRESIDENTI, E CONSULTORE, ha il Re risolto accordar le lettere, via recognoscendi, nella causa, che ora pende in questo Tribunale tra il Principe di Pantellaria, rappresentante le ragioni della Marchesa di Montapertosa, e i Principi Lanza, e Palagonia, rappresentanti quelle della D. Brigida Scherani. In seguito del Regal Ordine preveggo V. S. per sua intelligenza, ed adempimento nella parte, che le tocca, e nostro Signore la feliciti.

Per la qual cosa stimarono quei Signori del Concistoro ottimo consiglio, se in questo dubbio l'uno, e l'altro Processo, e gli uni, e gli altri voti avessero chiusi, e suggellati; nel che non si sa affermare, se meritano essi maggior compatimento, o riprensione, inquantochè non dovevano mai nella lor mente farli un tal dubbio entrare, quando certo era per le Leggi, e disciplina del Regno di Sicilia, che la causa allodiale non si avrebbe potuto mai estraregnare; e molto meno poi condurre si dovevano a risolvere un tal dubbio in una maniera così grossolana, come fecero.

Ma non tanto ciò seguì, che dalla M. del Re furono spedite nello stesso mese di Ottobre le lettere *via recognoscendi*, le quali nel medesimo mese ancora capitano in Palermo, e furono eseguite, e registrate. Allora fu, che il Principe di Pantellaria comprese quello, di che già non si potea temere, cioè che le lettere *via recognoscendi* per la sola causa trattata *modo feudali*, e creduta feudale, si erano da i Principi Lanza, e Palagonia pretese, da S. M. accordate, e poi anche spedite. Ecco le parole della supplica de' detti Principi Lanza, e Palagonia inferita nelle lettere: **E comechè si tratta DI BENI FEUDALI, E DI CAUSA TRATTATA, E DECISA DA PARI DELLA CORTE, O SIA DAL TRIBUNALE DELLA R. G. C. SEDE PLENA COLL'INTERVENTO DEL SENIORE CRIMINALE, COME SI DISPONE NELLE CAUSE FEUDALI;** perciò dovendosi della stessa maniera trattare, e decidere nel Tribunale del Concistoro della S. R. G., per indi esaminarsi dal Supremo Consiglio di questo Regno, siccome si dispone per le cause feudali; che però ricorrono al Trono di V. R. M., e la supplicano, acciocchè si compiaccia restar servita ordinare, che si spedissero le lettere *via recognoscendi*, il che oltre essere di giustizia, lo riceveranno a grazia *ut Deus*.

Ciò vedutosi, parve proprio, che il Principe di Pantellaria avesse data subito supplica alla M. del Re domandando, che trovandosi le lettere accordate, e spedite per la sola causa de' beni feu-

feu-

feudali, e decisa da Partì della Curia col Giudice Seniore; perciò i foli voti feudali fossero restati chiusi, e si fossero alla Regal Corte mandat' insieme cogli suoi giustificanti, restando pel contrario aperto il Processo allodiale, con pubblicarsi, ed eseguirsi la sentenza, ed il calcolo allodiale.

Pervenuto a notizia de' Difensori de' *Principi Lanza*, e *Palagonia* questa nuova istanza del *Principe di Pantellaria*, parve alla loro conosciuta onestà, che non si dovevano ad altro oppugnare, se non sulla esecuzione della sentenza, e calcolo allodiale. Quindi con una loro corta memoria si spiegarono così colla M. del Re: *Si supplica a tenersi presente per Palagonia, che sebbene l' assunto di Pantellaria di non comprendere le lettere via recognoscendi la causa allodiale, SIA VERO: nondimeno questo può soltanto operare, che non si rimetta a revisione il PROCESSO, e la decisione allodiale; ma non perciò può darsi corso, ed esecuzione alla decisione allodiale, pendendo la revisione della feudale, e ciò stante la connessione tra le due cause, confessata dallo stesso Pantellaria nel ricorso di reviviscenza, che fece nel 1762, ed a motivo di evitare un disordine nel caso, che in grado di revisione diversamente si crede dover correre la decisione feudale. Sicchè, facendo l' uso, e rito di quel Regno in simili casi, si sottobrette alla revisione la sola causa feudale, ed intanto fino all' esito della revisione si sospende il corso dell' allodiale.*

Dalla M. del Re in vista di tale istanza, e di tale memoria si emanò ne' 23 Novembre del 1765 un Regale Dispaccio diretto al Vicerè di Sicilia, nel quale dopo di aver detto, che in questa nuova briga non in altro consisteva la discordia tra il *Principe di Pantellaria*, e i *Principi Lanza* e *Palagonia*, che nel punto dell' esecuzione della sentenza allodiale, e del calcolo pendente la revisione della feudale, perchè nel dover venire i foli voti, e giustificanti feudali, e nel pubblicarsi frattanto la sentenza allodiale convenivano; conchiuse la M.S., che il *Vicerè* tenendo presenti gli ordini datigli in conseguenza delle lettere via recognoscendi, accordate a *Principi Lanza*, e di *Palagonia*, desse per l' allodiale sul memoriale nuovamente prodotta, e sulle memorie esibite la provvidenza di quel, che conveniva al corso regolare di giustizia.

Dopo di questo Dispaccio ve ne furono degli altri, con cui s' inculcò sempre l' istesso. Ma fra questo mentre si eran mutat' i Giudici del Concistoro; perchè avendo finito il loro biennio gli passati Giudici, che avean decisa la causa, i nuovi già erano sottentrati. Perciò volendo il Vicerè in esecuzione di tali Regali Dispacci ordinare la trasmissione de' voti, e giustificanti feudali;

man-

mandò un tale ordine al Concistoro della Sede passata. Indi commise alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, che l'avesse informato, se pendente la revisione della causa feudale, si potea eseguire la sentenza, ed il calcolo allodiale. Il non commettere alla Giunta altro punto, che questo, fu ~~ch'egli ebbe~~ vedere, ch' egli ebbe il punto della pubblicazione ~~per~~ incontrovertibile.

Quanto piacque al *Principe di Pantellaria* il primo ordine dal Vicerè comunicato al Concistoro della Sede passata per la trasmissione de' voti, e giustificanti feudali; altrettanto, e più, gli dispicque il secondo, perchè avea la Giunta de' Presidenti, e Consultore per sospetta. Laonde diè egli un' altra supplica alla M. del Re, colla quale domandò, che si fosse allo stesso Concistoro rimesso l'esame del punto, se si doveva, o no eseguire la sentenza allodiale, pendente la revisione della feudale.

Parvero giuste a S. M. le doglianze del *Principe di Pantellaria*; onde con altro suo Dispaccio degli 8 Febbraro del 1766 il Re ordinò, che la *risoluzione* del punto rimesso alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, si fosse trasmess' al Concistoro medesimo coll' intervento del Consultor *Salamone*.

Non tanto capitò in Sicilia questo Regale Dispaccio, che il Vicerè fece subito sentire alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, che sospendesse, e al Concistoro della Sede passata, a cui aggiunse il Consultor *Salamone*, impose, ch' esso esaminasse quel punto medesimo, che si era alla Giunta rimesso.

Avutane notizia i *Principi Lanza, e Palagonia*, diedero eglino supplica al Vicerè, nella quale dissero, che nel Regale Dispaccio non si potea sentire Concistoro della Sede passata, ma il Concistoro della Sede attuale. Il Vicerè a questo dubbio, che intese promuoversi, subito volle sentire il parere del Consultor *Salamone*.

I motivi, per i quali esposero gli *Principi Lanza, e Palagonia* di non poterli dal Concistoro della Sede passata risolvere il punto commesso alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, furono questi. Primieramente, perchè trattandosi di *determinarsi* l'articolo, e non già di giustificarsi, e riferirsi, da' Giudici della passata Sede, non si poteva ciò fare, se prima non si avea prorogata la giurisdizione; e che tal proroga non si potea lor fare senza consenso di entrambe le Parti. E per punto da *risolversi* ebbero essi il punto non solo della esecuzione, ma anche della pubblicazione. Per secondo, perchè non ci era implicanza a crederli, che S.M. sotto le voci di Concistoro medesimo, avesse inteso Concistoro della Sede attuale.

Il Consultor *Salamone* fece la sua Consulta a i 3. di Marzo, ed in essa disse, che tai motivi gli parevano sufficienti, ed inoltre considerò, che i Giudici del Concistoro della Sede passata si dovevano riputare sospetti per avere l'una, e l'altra decisione chiusa, e suggellata. Ciò non ostante considerò, che de' Giudici della Sede attuale concorrevà la difficoltà, che questi non erano consapevoli de' motivi, onde i Giudici della Sede passata erano proceduti a quella unione, e totale chiusura. Onde progettò l'espedito di unirsi insieme i Giudici del Concistoro della Sede presente con quegli della Sede passata, per istruirsi i primi da i secondi delle ragioni, onde furon spinti a quella unione, e chiusura (col qual' espedito si vide, non senza maraviglia, che quasi ch' eran sospetti a risolvere, non eran però sospetti ad informare), e dipoi disse, che restando sol' i Giudici del Concistoro della Sede presente, avrebbero essi soli 'l punto risoluto. Pervenuta in Napoli questa Consulta, e compreso dal *Principe di Pantellaria*, il contenuto di essa, stimò egli dare alcune suppliche, nelle quali domandò le seguenti cose. Disse primieramente, che i *Principi Lanza, e Patagonia*, ed il Consultor *Salamone* avevano errato nel credere rimesso al Concistoro della Sede passata il punto della esecuzione, e della pubblicazione; perchè al Concistoro era stato rimesso il solo punto, rimesso antecedentemente alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, cioè il punto della esecuzione. Disse appresso, che questo punto era stato rimesso per informo, e non già per determinazione, per cui non ci voleva giuridizion prorogata. Disse in terzo luogo, che qualora si voleva, che per determinazione si fosse un tal punto commesso, allora un gravissimo danno ne sarebbe ad esso venuto, perchè una tal determinazione per restar ferma, avrebbe dovuto avere tre decreti uniformi, e frattanto i suoi Avversarij si avrebbero percepiti i frutti, ed il Giudizio di revisione sarebbe restato sospeso. E finalmente pregò, che per evitarfi ogn' altra lunghezza, giacchè la Giunta di Sicilia dovea dare il suo sentimento sopra della Consulta del Consultor *Salamone*, la Giunta stessa, nell'atto di esaminare la Consulta, avesse risoluto il punto, ch'era in quistione, cioè, secondo la sua idea, se pendente la revisione, oltre alla pubblicazione, la qual' esso credeva già decisa, anche l'esecuzione della sentenz' allodiale dovea seguire.

Con Dispaccio de' 29 Marzo S. M. si compiacque di rimettere alla Giunta la Consulta di *Salamone*, e queste suppliche del *Principe di Pantellaria*, insieme con altre de' *Principi Lanza, e Patagonia*, nelle quali specialmente si ritrattava quel primiero con-

sen-

senso, affinchè la Giunta avesse informato col suo parere. Ma poco dopo con Dispaccio de' 3 Maggio S. M. ordinò, che la Giunta avesse informato su del solo parere del Consultor *Salamone*, dovendosi tutto il dippiù vedere ne' Tribunali di Sicilia. Dopo di questo Dispaccio seguì la decisione della Giunta. Oltre al Consultor *Cardillo*, tutti gli altri (chè formarono la Giunta) credendo non potere punto uscire dalla Consulta di *Salamone*, non trovarono in tai circostanze motivo da disapprovarla: Onde conchiusero, che il suo progetto si poteva eseguire. Il Consultor *Cardillo* pel contrario supponendo, che non ostante, che si dovesse stare alla sola Consulta del Consultor *Salamone*, pure si poteva entrar nell'esame de' punti dedotti dal *Principe di Pantelleria*; perchè considerò, che non si poteva mai conoscere quale de' due Concistori dovea risolvere il punto, se non si vedeva qual'era il punto, che si dovea risolvere, e come dovea seguire tal risoluzione: stimò di esaminare tutta la serie de' fatti, ed il merito della presente controversia, e dopo fu di questo parere.

Giudicò primieramente che il punto della pubblicazione non potea essere il punto, che si dovea risolvere, sì perchè non è capace di quistione per le Leggi del Regno di Sicilia, sì perchè si trovava già deciso col consenso delle Parti, e sì perchè finalmente, qualora fusse stato capace di esame, dalla M. del Rè soltanto, Giudice delle Lettere *via recognoscendi*, si doveva esaminare, e non già dal presente, o passato Concistoro. Giudicò appresso, che la trasmissione de' voti, e giustificanti feudali, come cosa non controversa, non si dovea più differire, ma dal Concistoro della Sede passata si dovea tosto eseguire. Finalmente giudicò, che non restando altro punto a risolversi, se non se quello della esecuzione della caus' allodiale, pendente la revisione della feudale; questo punto non si potea nè dall' uno, nè dall'altro Concistoro risolvere, ma dalla sola Giunta di Napoli, la qual' esaminando nella revisione de' voti, e giustificanti feudali la creduta connessione tra l'una, e l'altra causa, avrebbe questo punto risoluto. Onde conchiuse così: *Il mio parere è, che seguita, che fosse la pubblicazione della sentenza allodiale, e del calcolo, dovesse rimanerne sospesa l' esecuzione sino a che questa Giunta, trasmessi che siano i voti della causa feudale, potesse con accerto vedere, e consultare la M. V. se gli atti ancora di questa causa allodiale dovessero, o pure no, trasmettersi, non già per riconoscersi la sentenza allodiale, ed il calcolo, MA PER SOLA ISTRUZIONE DELLA GIUNTA, lachè unicamente dipenderebbe dalla cognizione, che si avesse della separabi-*

rabilità dell'una causa dall'altra, dal di cui diverso concetto dovrebbe poi derivare, o che precedesse il Concistoro. **ALLA ESECUZIONE della sentenza allodiata, non ostante la pendenza in questa Giunta della causa feudale, come presende il Principe di Pantellaria, O CHE SINO ALL' ESITO DI QUESTA RESTASSE TAL' ESECUZIONE SOSPESA,** come han preteso il Principe Lanza, e la Principessa Palagonia.

Giunte queste due Consulte a piedi del Re, la M. S. con Dispaccio de' 29 Novembre disse, che sebbene con Dispaccio de' 3 Maggio avesse prefisso alla Giunta di consultare sopra del soggetto del Consultor Salamone; pure rimasta inesa di quanto in conseguenza di tali ordini avea opinato la Giunta, e avendo osservato i motivi del Consultor Cardillo, voleva, che la Giunta, non ostanti gli ordini antecedenti dati d'informar sul parere del Consultor Salamone, esaminasse il punto trattato dal Cardillo, ed informasse col suo parere.

Ed eccoci sbrigati anche da' fatti appartenenti al terzo periodo. Non ci rimane ora altro, che di confutare le tre opposizioni del nostro Contradittore. Il che agevolmente, e prestamente con queste premesse faremo.

Proposizioni del rivirittissimo Contradittore, e loro confutazione.

LA prima proposizione del mio dottissimo Avversario fu, che avendo il Principe di Pantellaria richiesto di rimettersi al Concistoro della Sede passata l'esame di quel punto, che dal Vicerè si era alla Giunta de' Presidenti, e Consultore commesso; ed avendo il Re, alle sue suppliche aderendo, rimesso al Concistoro medesimo un tal esame, il che fece nascere la quistione, su di cui consultò il Consultor Salamone, cioè quale de' due Concistori, se l'attuale, o quello della Sede passata, si dovea sentire sotto di tai espressioni: ora il Principe stesso non avea diritto di poter domandare, che si fosse di altri punti trattato. E perciò non ostante l'ultimo Regale Ordinamento, non potere la Giunta uscir dall'esame della Consulta del Consultor Salamone.

Questa proposizione quanto, con buona pace del suo degnissimo Autore, sia fallace, per poco, che si rifletta alle cose ultimamente notate, si anderà a ravvisare.

Si è di sopra veduto, che giunto in Sicilia dopo della spedizione delle lettere *via recognoscendi* il memoriale del Principe di Pan-

Pantellaria, e la memoria de' *Principi Lanza*, e *Palagonia* col Regale Dispaccio, con cui si diceva, che l'una, e l'altra Parte concordava nella pubblicazione della sentenza allodiale, e nella trasmissione de' voti, e giustificanti feudali; ma che solo discordavano tra di loro nella esecuzione della sentenza allodiale, voluta fra questo mentre dal *Principe di Pantellaria*, ed impugnata da suoi Avversarij: il Vicerè commise al Concistoro della Sede passata la trasmissione de' voti, e giustificanti feudali, ed alla Giunta de' Presidenti, e Consultore l'esame del punto della esecuzione. Da che si vede, ch'ebbe per incontrovertibile la pubblicazione. Di questo si dolse *Pantellaria*, perchè avendo per sospetta la Giunta de' Presidenti, e Consultore, e credendo che molto più agevolmente si poteva dal Concistoro della Sede passata sopra di un tal punto consultare al Vicerè, come quello, ch'era istruttissimo della causa, che dall'attuale; domandò doverli il punto della esecuzione rimettere per informo anche al Concistoro della Sede passata. Il Re allora emanò fuori quel Dispaccio, con cui disse, aderendo alle suppliche del *Principe di Pantellaria*, di doverli dal Concistoro medesimo risolvere il punto rimesso alla Giunta de' Presidenti, e Consultore. Un tale Dispaccio diè motivo alle Parti di far nuova uscita, colla quale impresero, che il punto in questione era non solo quello della esecuzione, ma anche quello della pubblicazione; e che avendo il Re detto risolvere, doveva il Concistoro, che doveva fare tale determinazione, aver giurisdizione, per cui credertero che doveva ciò farsi non dal Concistoro passato, ma dal Concistoro attuale, come quello, che avrebbe fatta la pubblicazione, nel che si richiede giurisdizione, e avrebbe dopo decretato se si doveva frattanto eseguire, o no la sentenza allodiale. Nacque allora la Consulta di *Salamone*, la quale venuta in Napoli diè luogo a quegli altri ricorsi del *Principe di Pantellaria*, di cui abbiamo di sopra parlato. Ma perchè, tuttocchè nel principio la M. del Re avesse tai ricorsi rimessi anche alla Giunta; pure poi volle ligar le mani alla medesima, allora la Giunta credette non poterv' interloquire.

Ma il Consultor *Cardillo* giudicò, siccome veduto abbiamo, di poterci entrare, ed ora il Re si è compiaciuto di rimettere alla Giunta la Consulta di *Cardillo*, perchè su di essa dasse il suo parere.

Dunque è fallace la proposizione del mio Avversario, perchè se si riguarda ciò, che il *Principe di Pantellaria* fece quando domandò rimettersi al Concistoro della Sede passata il punto rimesso alla Giunta de' Presidenti, e Consultore; si vedrà, che allora egli non altro domandò, che di rimettersi al Concistoro

della Sede passata. Il solo punto dell'esame della esecuzione, perchè non altro egli allora con quella sua domanda pretese, che di non farsi tale informo dalla Giunta de' Presidenti, e Consultore, che gli era sospetta.

Che se poi si vuole starsi alle ultime istanze del *Principe di Pantalleria*, le quali credetti esaminare anche il Consultor *Cardillo*, si troverà, ch'egli disse, che la Consulta del Consultor *Salamone* non doveva esser riguardata, perchè stava sopra degli equivoci, presi da i *Principi Lanza*, e *Palagonia* appoggiata; in quanto credeva, che il punto rimesso al Concistoro medesimo era stato non solo quello della esecuzione, ma anche della pubblicazione; e che l'uno, e l'altro era stato rimesso per risolversi con giurisdizione; quando il solo punto della esecuzione era stato rimesso, e rimesso per solo informo, per cui non ci voleva giurisdizione, non potendosi mai credere rimesso per risolversi con decretazione, perchè altrimenti avrebbe portato seco la lunghezza delle tre conformi; e si troverà in fine, ch'egli avea altresì domandato, che dovendo la Giunta informare sopra della Consulta di *Salamone*, ora la medesima anche per maggior disbrigo dell'affare, avesse altresì il punto della esecuzione con sua Consulta risoluto, e avesse dichiarato, non poter esser controversibile quello della pubblicazione.

Dunque non è vero affatto, che in forza degli stessi suoi consensi, non può il *Principe di Pantalleria* uscire dalla Consulta del Consultor *Salamone*. Ma anzi domandando non tenerli ragione di essa, non fa altro, che mettere innanzi tutte le ragioni ne' precedenti suoi memoriali proposte.

PAssiamo alla seconda proposizione. Dice l'Avversario, che avendo la M. del Re nel conceder le lettere *via recognoscendi*, conosciuto, che la causa era totalmente allodiale, non poterli ora recare in mezzo la pretesa separazione, perchè questa primieramente è contraria alla mente Regale, e poi non è affatto eseguibile, perchè l'una causa è compenetrata nell'altra.

Quì conviene, che io ancora gli domandi scusa, e che gli dica, ch'egli, per quanto a me pare, il solito suo acume non ha in questa occasione manifestato. La M. del Re, siccome abbiám veduto, non s'indusse ad accordare le lettere *via recognoscendi* dopo della prima Consulta de' due Ministri della Giunta de' Presidenti, e Consultore, dove si diceva doverli le lettere accordare sol perchè la causa *modo feudali* si era trattata; come nè anche dopo della Consulta della Giunta di Sicilia, dove riferendosi il nuovo assunto de' *Principi Lanza*, e *Palagonia* di esser la causa di sua

di sua natura feudale, si diceva, che la causa era in se stessa tutta allodiale. Se dopo di queste Consulte il Re avesse le lettere accordate, si avrebbe potuto per avventura dire quello, che ora mette in campo la Parte; quantunque neppure avrebbe potuto reggere, perchè già si sa, che anche allora si sarebbe veduto, che per la sola causa trattata *modo feudali*, si eran domandate, ed ottenute le lettere. Ma S. M. accordò le lettere dopo della Consulta della Giunta de' Presidenti, e Consultore, dove si diceva, che la causa era senza dubbio feudale, e nello accordarle si protestò di uniformarsi a tal Consulta. Dunque S. M. perchè credette la causa feudale, perciò accordò le lettere, ed avendole accordate, come dalle medesime lettere si ravvisa, per questa causa creduta feudale, e trattata per necessità feudalmente; ben si vede, che la mente Regale nel concedere queste lettere, non ebbe punto idea di alterare la sacrosanta disciplina, e le leggi fondamentali del suo Regno di Sicilia; ma che credette anzi di far cosa a seconda, ed in conformità di esse.

Ed in vero si dica di grazia, quando S. M. procedette ad accordare tai lettere, esercitò egli la sua ordinaria, o la sua assoluta potestà? Intese di far cosa di giustizia, e secondo le leggi, o pure di fare un beneficio a *Principi Lanza*, e di *Palagonia* con gravissimo danno del *Principe di Pantellaria*, dispensando alle leggi? E' certo, che si dirà, che S. M. pose in pratica, secondo la sua usata clemenza, la sola sua ordinaria potestà, ed intese di compartir giustizia a *Principi Lanza*, e di *Palagonia*, senza veruna offesa del *Principe di Pantellaria*, come quello, che ancor egli è suo Vassallo. Dunque se è così: S. M. non potè non accordar le lettere, che nella sola causa trattata *modo feudali*, e da lui creduta feudale.

*Si passa a dimostrare, che non vi sia punto la ideata
connessione tra le due cause feudale, ed allodiale,
che le renda indivisibili, come sostenne il dotto
Contradittore nella seconda proposizione,
che ora si stà confutando.*

Riguardo poi alla indissolubilità delle due cause, quì conviene che ancora mi compatisca il mio illuminatissimo Avversario. Egli colla sua dottissima Allegazione, di cui si è più volte parlato, mostrò, che tal causa fù feudale fin dal principio, perchè la *Scherzini* pretese in forza del *costituzo* il dominio, ed il possesso de'

feudi, e recitò le parole della sua supplica; e *Pantellaria* si oppose alla *Scherrini*, mettendo innanzi le leggi; ed *investiture feudali*, e la qualità de' feudi *ex pacto, & providentia*. Dunque ecco chiaramente capita la divisione delle due cause. L'allodiale riguarda il credito, ed è causa tutta di fatto. In questa causa entra il calcolo, il quale si discute, e si esamina, e di poi viene la decisione, la quale dà all'Attore gli allodj, se vi è credito; nega gli allodj, se non vi è credito.

La feudale pel contrario è causa tutta di Legge: si suppone già il credito deciso nella causa allodiale, e si esamina solo, se puossi per tal credito dare l'*esperibilità* dell'azione su' degli feudi. Si esamina il *costituito*, si esamina la *natura* de' feudi, e delle loro *investiture*. Si dà l'*esperibilità* dell'azione, se per diritto si trova, che tale *esperibilità* competa, si nega; se per diritto si conosce che non competa. Sicchè niente ha che fare l'una causa coll'altra. Ed ecco la ragione perchè nella decisione feudale si dice *stantibus calculis in processu allodiali suis*: ciò interviene perchè sempre si crede seguita prima la decisione allodiale, che la feudale, ed essendo la feudale soltanto causa di diritto intorno all'*esperibilità* dell'azione, non può venirsi a decisione feudale, se prima non ci sia l'allodiale.

Ma si dirà per le Leggi del Regno di Sicilia è Giudizio molto ca-
lere, e spedito questo della *esperibilità*? Io rispondo: Primiera-
mente non si disse così quando si volevano ottener le lettere,
anzi si sostenne il contrario. E per secondo, che ancorchè ciò
sia vero, nulla faccia al presente proposito, perchè il Re nostro
Signore non intese nell'accordar le lettere *via recognoscendi* da-
re a' *Principi Lanza, e Palagonia* una salvaguardia, colla quale
si avessero potuto seguitare a godere per molti altri anni i fru-
tti de' due considerevoli feudi, che dal 1710 a questa parte sen-
za veruna ragione si han percepiti, e debbon restituire; ma in-
tese solo accordar le lettere *via recognoscendi* per la causa feu-
dale, comunqu'ella era, o intricata, o piana, o corta, o lun-
ga. Dunque bisogna che si diano pace, e che in questa causa
feudale, com'ella è, facciano che abbia luogo la revisione, e
godano del beneficio delle lettere impetrate.

L'Avversario però, che in questa ideata connessione tutta la
forza del suo argomento ripone, cerca questo punto con altre
considerazioni vieppiù stabilire. Imperciocchè seguita a dir'egli:
siccome, se unicamente si fosse il Giudizio feudale istituito, ora
non potrebbe recarsi in dubbio che qui nel Giudizio di revisione
dovrebbe il calcolo, e tutto ciò, che appartiene al credito
eziandio venire; così ancora vi deve senza dubbio venire al presen-

presente, non ostante che in Palermo non il solo Giudizio feudale, ma anche lo allodiale si sia promosso. Ed invero, dice egli, se nel primo caso, che il solo Giudizio feudale si fosse trattato, non ci potrebbe affatto esser contrasto, che quì ancora le scritture appartenenti al credito dovrebbero capitare, come quelle, che formerebbero lo stesso Processo feudale, e regolarebbero similmente quella decisione; così nè più, nè meno anche debbono ora il calcolo, e le scritture appartenenti al credito venire, tutt'occhè due Giudizj sianfi fatti in Palermo, e quì il solo feudale deve arrivare, perchè essendo stata la decisione feudale da quelle scritture ancora regolata; o formando il calcolo allodiale quasi una parte ancora del Processo feudale, come chiaramente lo mostrano quelle parole *stantibus calculis cum visa nostra futis in Processu allodiali*: non possono in niuna maniera dal Giudizio di revisione distaccarsi.

A quest' altra ragione dell' Avversario conviene risponder così. Primieramente che in sì fatti Giudizj non puossi istituire mai la sol' azione sopra de' feudi, senza sperimentarsi prima, o nel tempo medesimo quella sopra gli allodj. L' azione, che in questi casi compete sopra de' feudi, è pura azione *suffidiaria*. Come tale, secondochè l' istessa voce lo indica, non puossi mai sperimentare, se non se quando si è veduto, o si stà nel tempo medesimo vedendo l' evento dell' azione *diretta*, che in su degli allodj si aggira. L' allodiale dunque può sperimentarsi sola, ma non già la feudale. E nel caso nostro ottimamente avrebbe potuto la *Principeffa Scherzini* la sol' azione allodiale intentare; se avesse mai creduto che colle 200 oncie annue sopra della Deputazione di Terranova, e col Palazzo grande di Palermo, ch' erano i beni allodiali della Casa del *Conte di Realmuto*, e di cui ella avea fatti varj atti di ritenzione; si avesse potuto il suo credito soddisfare.

Per secondo si dice, che qualora potesse mai intervenire, che (per la ragione, che fosse notorio di non poterci essere per mancanza di allodj l' azione diretta) si dovesse al principio colla *suffidiaria* sopra de' feudi incominciare; cosa però che in verità non può giammai intervenire: in tal caso nel Giudizio di revisione (se mai potess' esser possibile che ancora si accordasse) il calcolo, e le scritture appartenenti a credito, non come parte del Processo feudale, o come fondamento della feudale sentenza ne verrebbero; perchè null' avrebber che fare colla causa della esperibilità dell' azione, la quale può dirsi solo causa feudale: ma appena verrebbero in forza della connessione, e per non dividersi in due separate e distintissime parti uno stesso Processo, in una maniera stess' agitato, ed innanzi agli

agli medesimi Giudici fabricato per ottenerfi una sola decisione. In questo caso ci sarebbe quella connessione, di cui parlano i nostri Scrittori, ed a cui si è appoggiato cotanto l' illuminatissimo Avversario. Allora sì, che la connessione opererebbe i suoi effetti, e si vedrebbe innanzi allo stesso Giudice feudale anche la quistione allodiale ridotta. E finalmente in queste circostanze unicamente giocarebbe la regola frequentissima, e trita nella bocca di tutt' i nostri Scrittori, che la causa più degna tirerebbe a se la meno degna; appunto perchè saremmo (lo torno a ripetere) nel caso, in cui la quistione allodiale si potrebbe dire compenetrata nella feudale, per essere l'una, e l'altra nello istesso Processo, e trattar' avanti agli stessi Giudici col medesimo modo di procedere, e con una sola, e medesima decisione finita: del qual caso parlano appunto gli Autori, delle cui autorità fece uso nella sua dottissim'arringa il riverito mio Contradittore, per cui non siamo ora affatto tenuti a rispondervi, ed a confutargli.

Ma nella presente nostra controversia, dove abbiamo due azioni totalmente diverse, l'allodiale, e la feudale. Abbiamo diversamente incamminate, e con separati Processi queste due azioni. Troviamo che una si è trattata avanti a Giudici allodiali, e l'altra avanti a Giudici delle quistioni feudali. Vediamo che nello esame dell'azione allodiale non si è quistionato d'altro, che del credito, perchè posto il credito, non si dubitava di doverfi sopra degli allodj soddisfare; quando nella feudale si è per l'opposto solo cercato del diritto dell'Attore sopra de' feudi per vederfi se alla *sussidiaria* azione si potea dar luogo. E finalmente vediamo che la cosa è andata a finire con due decisioni totalmente diverse, ed in diversa forma profferite: come dunque possono adattarsi i termini di connessione? Come quegli di *attrazione* fatta dal più degno del meno degno? E come altre espressioni somiglianti, le quali nel caso di sopra figurato possono soltanto verificarsi, quando non ci sia, nè possa punto esserci niuna idea di divisione, e separazione tra l'una causa, e l'altra? Dunque nel caso nostro, come non si può ideare connessione, così non si può su di quel fondamento lavorare e ragionare. La formola *stantibus calculis cum visa nostra sentis* si è di sopra ottimamente spiegata. Perchè il Giudizio feudale è della sola esperibilità, s'intende sorgere solo quando dal Giudizio allodiale, che *operatione intellectus* si figura di essere prima deciso, costa di esserci, o non esserci credito. Quindi per necessità deve cominciare la decisione feudale collo *stantibus calculis*, perchè siccome se i calcoli decisi fanno risultare il credito; puote procedersi a dichiararsi esperibile l'azione: così quando

dò dalla decisione de' calcoli non costa il credito, ordinarimente si conchiude non competere sopra de' feudi verun'azione. Dunque quella formola nulla produce, che possa condurre a disegni del savissimo Contradittore.

Ma egli non si ferma qui: passa oltre col suo acume, e considera che dandosi luogo alla pubblicazione del calcolo, e della sentenz' allodiale in Palermo, e qui venendo i soli voti, e giustificanti feudali, facilmente potrebbe intervenire che il Re col suo Consiglio rinvocasse la sentenza feudale; la quale poi andando in Palermo, manifestarebbe una mostruosità non tollerabile; in quanto si vedrebbe la sentenza feudale diversa totalmente dall' allodiale già colà pubblicata. Per cui, acciocchè un tal disordine sicuramente si evitasse, vorrebbe almen l'Avversario sospendere la pubblicazione della sentenz' allodiale, e del calcolo insino alla decisione della feudale.

Pochissima fatica per dileguare quest' altrà sua acuta ripigliata dobbiamo durare. Via su: succeda questo caso, che qui la Giunta rinvochi la sentenza feudale. Bene: cosa seguirà allora? Conchiuderà la Giunta che sia esperibile l'azione. Che fa questo? Dov' è la ideata mostruosità della pugna, e contraddizione delle due sentenze, cioè della già pubblicata, e di questa della Giunta? La già pubblicata dice non ci è credito. La Giunta, il Re non dice altro, l'azione è esperibile sopra de' feudi. Dunque l'una decisione non ha che fare coll' altra. Arrivata questa decisione in Palermo, se mai si ritrova che frattanto con i richiami portati della pubblicata decisione allodiale, si è ottenuto dagli Avversarij che si sia costato credito, e credito maggiore degli allodj della Casa di *Realmuto*; allora giova ad essi la decisione della Giunta: in altro caso rimane ad essi del tutto inutile, ed infruttuosa. Nè questo è nuovo. Alla giornata si sostengono strepitosissime liti per vedere se ci sia quel tale fedecommeffo, o non ci sia, se il Patrimonio di quel Defonto sia, o non sia debitore. E pure, ottenute le decisioni favorevoli della esistenza del fedecommeffo, e del debito del convenuto, rimangono sovente infruttuose per non trovarsi i beni del fedecommettente, o di quell' altro, ch' è stato dichiarato debitore.

Adunque il *Principe Lanza*, e la *Principessa di Palagonia*, qualora pubblicata la sentenz' allodiale, ed il calcolo, e venuti qui i voti, ed i giustificanti della causa feudale, attendono in Palermo ne' Tribunali ordinarj de' richiami delle decisioni del Consistoro a far costare il lor credito, e maggiore ancora, *si Diis placet*, degli allodj della Casa del *Conte di Realmuto*; e qui nel

nel tempo stesso badando a far rivocare la decisione del Concio loro, con dichiarar' esperimentabile sopra de' feudi la sussidiaria, azione promossa: in tal caso potremmo ess' il vantaggio della decisione del Re sopra de' feudi riportare.

Finalmente il mio non mai a bastanza lodato Contradittore, come me colui, che si trova degnissimo Avvocato del *Principe di Raffadali* nella famosa causa contra del *Duca d' Angià*, volle da quella causa trarre un' altro argomento a favore di questi altri suoi riguardevolissimi Clienti; per far vedere che puot' egli molto bene intervenire, che nel Giudizio feudale di revisione venga maateriale di allodialità. Imperciocchè disse, che in questa causa appunto di *Raffadali* con *Angiò*, oltre di un calcolo, e di una discussione, altre molte scritture di quistioni tutte allodiali sono sotto della cognizione della Giunta pervenute.

Ma che ha che fare col punto, di cui trattiamo questo esempio? Chi è stato colui, che si è mai sognato di dire all' Avversario che non può nel Giudizio di revisione di causa feudale estrar' esame di punto allodiale. E dove mai si potrebbe trovare questa causa feudale, che fosse così pretta feudale, che non ci potess' essere mistura alcuna o di fatti, o di diritto allodiale. L' istesso Gius. Feudale non è altro, che un corpo, nelle cui vene non altro scorre, che il sangue del diritto comune, e, diciam così, allodiale; e dentro di cui non altro spira, che un' anima, spiegamoci con questi allegorici termini, di diritto allodiale: giacchè tanto il comune, che il patrio diritto feudale dell' uno, e l' altro Regno nacque quando già signoreggiava il dritto comune delle quistioni allodiali, fu delle quali regole si venne poi il feudale a formare.

Posto ciò, l' esser venuto il calcolo nella causa di *Raffadali* nulla influisce alla quistione presente. Nelle cause feudali, dov' entra esame di compra di feudi, o di altra simile quistione, il calcolo sempre interviene, e perciò quello allora è soggetto alla revisione, per la ragione, che ne abbiám data poco anzi della concessione della causa, e dal costituire un fondamento della istessa unica feudale Sentenza: così ancora per la ragione stessa allora ogn' altra scrittura, che porta esame di quistione allodiale, si ha come un' *incidente* del Giudizio feudale, ed è anche all' avocazione soggetta: ma nel caso nostro, dove il calcolo forma un' altro Giudizio, un' altro Processo, un' altra quistione di un diverso Tribunale, ed in fine regola un' altra distinta, e separata sentenza; come vuole nel Giudizio di revisione venire, dove appena viene il Processo della decision feudale? Dunque lo esempio della causa di *Raffadali* non ha punto che fare colla causa, di cui ora trattiamo.

Re-

Resta l'ultima proposizione del mio dottissimo Contradittore a dilegnarsi, la qual' è, che pubblicata la sentenza, ed il calcolo allodiale, puote un detrimento notabilissimo venire alla sentenza feudale, in quanto accadendo, che dovesse venire qua il calcolo allodiale, non potrebb' esser soggetto a revisione, come già pubblicato, perchè l'indole della revisione è, che chiuse, e suggellare tutte le cose, che debbonsi rivedere, debbon venire. E perciò, soggiunse in questa proposizione il mio dotto Avversario, nella memoria, in cui si diede il consenso per la pubblicazione, si parlò della sola sentenza, e non già del calcolo allodiale.

Uno abbaglio notabile, in cui è caduto l'Avversario, è stato cagione di quest'ultima proposizione. Egli ha creduto che il calcolo allodiale potrebbe richiamarsi dalla Giunta nel Giudizio di revisione del Processo feudale, anche per rivedersi, quando questo non può succedere affatto. La revisione cade su del solo Processo feudale, e questo è quello, che chiuso alla Giunta tramettesi. Il Consultor *Cardillo* più non disse, se non se, che, stimandolo la Giunta, per esaminare il punto della interina esecuzione della sentenza, e calcolo allodiale, avrebbe potuto farsi venire per sua *istruzione* tal calcolo già pubblicato.

Due funzioni dunque considerò l'avvedutissimo Consultor *Cardillo* doverli fare dalla Giunta. La prima di rivedersi la sentenza, e calcolo feudale per le lettere *via recognoscendi*, la seconda nel tempo medesimo esaminarsi 'l punto della esecuzione interina della sentenza, e calcolo allodiale già pubblicati in Sicilia, cioè di esaminarsi quel punto una volta dal Vicerè rimesso alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, dal *Principe di Pantellaria* voluto rimesso al Concistoro della Sede passata, dal *Principe Lanza*, e *Palagonia* al Concistoro della Sede attuale, e dal Consultor *Salamone* all' uno, e l'altro Concistoro insieme. Dunque il pregiudizio sognato dall'Avversario non può affatto seguire, perchè il caso da lui figurato non può darli giammai.

Nè è punto vero, che nella memoria si diede il consenso per la pubblicazione della sola sentenza allodiale, e non già del calcolo. Non si ricorda bene l'Avversario. Nella memoria si diè il consenso per la pubblicazione della sentenza, e del *Processo* allodiale, cioè del calcolo allodiale, perchè nel *Processo* evvi il calcolo, anzi il *Processo* è dal calcolo formato.

ED eccomi alla fine di questa fatica. Già si sono le Proposizioni dell'Avversario confutate, per le quali credeva non poterli dar luogo alla Consulta del Consultor *Cardillo*. Dunque resta

resta ora stabilito che sia ragionatissima una tal Consulta, e che debba meritar l'approvazione della suprema Giunta, per cui possansi in fine tutte queste subalterne quistioni sapere con pubblicarsi la sentenza, ed il calcolo allodiale; trasmetterli i voti, ed i giustificanti feudali; e questi venuti, metterli la Giunta all'esame della revisione, e nel tempo stesso a quello della interina esecuzione della sentenza, e calcolo allodiale, per lo quale secondo esame poterle venir altresì permesso di richiamare quì per sua *istruzione* anche il calcolo allodiale, ma non mai per *revisione*.

Ma giacchè si deve dar fine a questa Scrittura, egli è bene mettere innanzi agli occhi purgatissimi de' Signori Giudicanti queste altre tre gravissime considerazioni, colle quali e' pare, che non solo lo spirito della presente controversia si venga interamente a capire, ma anche un ragionato epilogo di quanto si è detto si venga a formare.

- I. La causa, per la quale furono accordate le lettere *via recognoscendi*, che fu la causa trattata *modo feudali* nella G. C., e pendente *modo feudali* nel Concistoro; è quella stessa Causa, la quale contra del parere uniforme della intera Giunta di Napoli, e di due gravi Ministri della Giunta de' Presidenti, e Consultore, si volle dichiarar tale da tre Ministri della Giunta de' Presidenti, e Consultore, a i quali poi S. M. stimò uniformarsi. Dunque se l'istessa causa, per la quale si sono ottenute le lettere, e per la quale si sono impetrate; per avventura non meritava punto le lettere: sarà egli possibile che poi si vogli' accordare la estraregnazione anche per la causa allodiale, di cui punto non si parlò allora giammai? Sicchè ogni ragion vuole, che appena nella sola causa feudale, per la quale si sono le lettere accordate, si debba la estraregnazione restringere; altrimenti la grazia del Sovrano, contra della sua Regal mente, in manifesta ingiustizia si farebbe degenerare.
- II. Più: le lettere si pretesero quando già si era traspirata da i Principi *Lanza*, e *Palagonia* la formidabile decisione, che avrebbe data fuori contra di loro il Concistoro, astringendoli non solo alla restituzione degli Stati, ma anche de' frutti percepiti dall'anno 1711 fino al presente. Or in tali circostanze di cose, sarà mai ragionevole, che oltre alla dilazione, che si dovrà far soffrire al *Principe di Pansellbaria* per la revisione della causa feudale, non senza difficoltà a suoi Avversarij accordata; si faccia anche il medesimo soggiacere a quell'altra, che non mai avrebbe fine, che porterebbe seco l'esame del Giudizio allodiale? E chi sarà colui così duro di cuore, che in queste circostanze

non